

**Deliberazione della Giunta regionale, 2 agosto 2019, n. 576 “Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurricolari nella Regione Lazio in conformità all'“Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92”””.**

## **Frequently Asked Questions (FAQ)**

### **Aggiornamento del 19/09/2022**

#### **Periodo Transitorio** **(rif. all. A, art. 18 della dgr 576/2019)**

#### **1. D: Da quale data produce effetti la dgr 576/2019?**

R: La dgr 576/2019 produce effetti a partire dal 2 settembre 2019.

#### **2. D: È previsto un periodo transitorio tra l'applicazione della nuova disciplina e la cessazione degli effetti della precedente (di cui alla dgr 533/2017)?**

R: Sì, è previsto ai sensi dell'art. 18 dell'all. A della dgr 576/2019. Pertanto:

- tutti i tirocini extracurricolari retti da PFI che recano come **giorno di avvio del tirocinio una data precedente al 2 settembre 2019** (la medesima data di avvio è riportata anche sulla corrispondente CO) **continuano ad essere disciplinati dalla dgr 533/2017** sino alla scadenza ivi fissata, comprese le loro eventuali proroghe.
- tutti i tirocini extracurricolari retti da PFI che recano come **giorno di avvio del tirocinio una data uguale o successiva al 2 settembre 2019** (la medesima data di avvio è riportata anche sulla corrispondente CO) **sono disciplinati dalla dgr 576/2019** sino alla scadenza ivi fissata, comprese le loro eventuali proroghe.

#### **3. D: Dal 2 settembre 2019 è possibile prorogare o rinnovare una convenzione già stipulata ai sensi della dgr 533/2017, secondo le disposizioni della nuova disciplina?**

R: No, non è possibile. Pertanto, fermo restando quanto chiarito in merito ai PFI nella faq n. 2 , si raccomanda di verificare l'allineamento delle scadenze delle convenzioni con le scadenze dei progetti formativi ad esse correlati.

**4. D: Una volta entrata in vigore, quali effetti produce la dgr 576/2019 sui tirocini regolati da avvisi pubblici già pubblicati alla data del 2 settembre 2019?**

R: Tutti i tirocini extracurricolari attivati ai sensi di avvisi pubblici pubblicati prima della data del 2 settembre 2019, continueranno ad essere regolati dalla dgr 533/2017 sino alla data di scadenza.

**ATTENZIONE:** Fermo restando quanto previsto all'art. 18 della dgr 576/2019, e fermo restando quanto chiarito dalle precedenti faq, l'espressione "dgr. 533/2017" o l'espressione "dgr 199/2013", richiamate in vigenti atti amministrativi o provvedimenti (come ad es. le dgr 511/2013 ""Tirocini per inclusione sociale" e la dgr 32/2015 "Tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero"), sono sostituite con i riferimenti alla deliberazione della Giunta regionale 576/2019.

**Articolo 1 - Disposizioni generali**

**1. D: I tirocini curriculari sono soggetti alla disciplina della dgr 576/2019?**

R: No, non lo sono.

**Articolo 2 - Destinatari**

**1. D: Una stessa persona che ha un rapporto di lavoro in un'impresa A può svolgere un tirocinio presso un soggetto ospitante B?**

R: Sì è possibile, compatibilmente con gli orari di lavoro, nel rispetto di quanto disciplinato dal d.lgs. n. 66/2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".

**2. D: Chi sta già svolgendo un tirocinio può attivarne contemporaneamente uno presso un altro soggetto ospitante?**

R: Sì è possibile, nel rispetto di quanto disciplinato dal d.lgs. n. 66/2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro". Il soggetto promotore verificherà le esperienze pregresse già maturate dal tirocinante e quelle, eventualmente, in corso, per comprendere i necessari elementi di arricchimento di ogni nuovo e ulteriore PFI.

Per i tirocini finanziati/cofinanziati con fondi pubblici si rimanda a quanto stabilito dagli specifici avvisi e bandi.

**3. D: Per poter svolgere un tirocinio extracurricolare occorre essere disoccupato?**

R: I tirocini extracurricolari sono rivolti a diverse categorie di destinatari tra le quali, è ricompresa anche quella dei disoccupati. Per essere definito "disoccupato", ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, occorre essere privi di impiego e dichiarare attraverso i canali informatici approntati dalla pubblica amministrazione (che compongono il cosiddetto Sistema

Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro) **la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa** e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

**4. D: Le persone neolaureate (o comunque che hanno appena conseguito un titolo di studio) possono essere destinatarie di tirocini extracurricolari ai sensi della dgr 576/2019?**

R: Sì. La condizione di neolaureato non esclude l'appartenenza dello stesso soggetto alle categorie di destinatari previste dalla dgr 576/2019. Qualora necessario, il neolaureato dovrà dichiarare attraverso i canali informatici approntati dalla pubblica amministrazione (che compongono il cosiddetto Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

**5. D: Il tirocinio extracurricolare può avere diverse finalità?**

R: Sì. La dgr 576/2019 individua la tipologia del tirocinio extracurricolare (distinguendola dalle altre, come ad esempio il tirocinio curricolare) che, in base al percorso formativo può assumere diverse finalità come ad esempio l'orientamento al lavoro oppure l'inserimento/reinserimento occupazionale. Pur trattandosi di finalità qualitativamente diverse, che presuppongono una progettazione formativa specifica per ogni situazione e destinatario, l'istituto giuridico di riferimento è sempre il medesimo ossia il tirocinio extracurricolare. Pertanto, qualunque sia la specificità che connota i diversi progetti formativi, per tutti varranno le stesse durate massime, le stesse possibilità in termini di proroghe e rinnovi e tutte le altre regole fissate dalla dgr 576/2019.

**6. D.: Si può attivare un tirocinio con un pensionato, assimilando la pensione ad altra occupazione?**

R: No, non è possibile. La finalità ultima del tirocinio è quella di orientare e inserire/reinserire i destinatari nel mercato del lavoro, e non facilitare l'invecchiamento attivo. Pertanto, coloro che sono posti in quiescenza lavorativa non possono essere considerati destinatari di tirocinio.

**7. D: È possibile attivare tirocini per soggetti minorenni?**

R: I soggetti minori di età non sono destinatari di tirocini. Sono fatti salvi i tirocini promossi dai Centri per l'Impiego durante il periodo estivo in favore di soggetti minori che abbiano assolto **all'obbligo di istruzione (16enni) e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'art. 1 co. 3 del d.lgs. 76/2005 e s.m.i.**

**Articolo 3 Durata del tirocinio**

**1. D: La dgr 576/2019 pone una durata minima e una durata massima per i tirocini?**

R: Sì. Le durate sono obbligatoriamente indicate nel PFI. Pertanto, ogni PFI ha una durata minima di 2 mesi e una durata massima che:

1. non può essere superiore a **6 mesi** per i seguenti destinatari:
  - a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego;
  - b) beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  - c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
  - d) persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;
2. non può essere superiore a **12 mesi** per i seguenti destinatari:
  - a) persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991;
  - b) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi;
  - c) vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali
  - d) soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari;
  - e) vittime di tratta.
3. Per le persone con disabilità la durata complessiva può arrivare **sino a 24 mesi.**
4. Per i destinatari di cui all'art. 2 co. 2, la durata del tirocinio è di minimo un mese, massimo tre mesi. Il tirocinio in questione è svolto esclusivamente durante il periodo estivo.
5. Per i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che svolgono attività esclusivamente nei periodi stagionali, la durata minima del tirocinio è di 1 mese.

## **2. D: Cosa si intende per proroga del tirocinio?**

R: Il prolungamento della durata di uno stesso PFI prima della sua scadenza, sempre entro i limiti di durata di cui all'art. 3 della dgr 576/2019.

## **3. D: Cosa si intende per rinnovo del tirocinio?**

R: L'attivazione di un tirocinio per il medesimo tirocinante presso uno stesso soggetto ospitante alla scadenza del precedente PFI.

È possibile operare un solo rinnovo sempre nel rispetto dei limiti di durata di cui all'art 3 della dgr 576/2019. In caso di rinnovo, nel nuovo PFI debbono essere indicate le competenze integrative che il tirocinante ha l'obiettivo di sviluppare in aggiunta a quelle precedentemente maturate.

## **4. D: È possibile sospendere il tirocinio nei periodi di chiusura aziendale (ad esempio nei periodi estivi)?**

R: Sì. La sospensione deve essere regolata tra i soggetti stipulanti il PFI sui quali va riportato il periodo in questione. Trattandosi di periodi programmabili e/o comunque prevedibili, le date di decorrenza della sospensione per motivi feriali o di sospensione delle attività produttive, sono indicati già in fase di redazione del PFI

**5. D: Può essere rinnovato un tirocinio con due soggetti promotori diversi?**

R: No. Il rinnovo consiste nella rinegoziazione degli obiettivi del tirocinio appena concluso secondo un nuovo progetto formativo. Il nuovo PFI, infatti, integra le competenze e gli obiettivi già acquisiti dal tirocinante, e deve essere sottoscritto dalle medesime parti: soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.

**6. D: Dopo la conclusione di un tirocinio, attivato ai sensi della precedente dgr 533/2017, se ne può attivare un altro ai sensi della vigente dgr 576/2019 con il medesimo soggetto ospitante?**

R: Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della dgr 576/2019, un soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo destinatario salvo proroghe o rinnovi, e sempre nel rispetto delle durate previste dall'art. 3 commi 1 e 2.

**7. D: Considerato quanto disciplinato dall'art. 3 comma 9 della dgr 576/2019, è possibile RINNOVARE un tirocinio attivato secondo la precedente dgr 533/2017, dopo la conclusione?**

R: Sì, ma sempre nel rispetto delle durate poste all'art. 3 commi 1, 2 e 8 della dgr 576/2019.

**8. D: Un laureato può svolgere un tirocinio extracurricolare nello stesso ente ospitante in cui ha svolto un tirocinio curricolare?**

R: I tirocini extracurricolari e i tirocini curricolari sono regolati da discipline separate e diverse. Pertanto gli obblighi e i vincoli posti da entrambe le discipline non sono raffrontabili. Quindi è possibile che un tirocinante coinvolto in un progetto formativo curricolare possa, poi, svolgere un tirocinio extracurricolare presso il medesimo soggetto ospitante. Tuttavia, si richiama il compito del soggetto promotore che è quello di valutare **l'effettiva cogenza di ogni nuovo progetto formativo in riferimento alle competenze possedute/sviluppate dal tirocinante in occasione di altre e precedenti esperienze formative.** Si ricorda che ogni abuso sull'utilizzo del tirocinio in luogo di rapporti di lavoro è sanzionato e segnalato ai competenti organi ispettivi in materia di lavoro.

**9. D: Se un soggetto ospitante ha attivato un tirocinio ai sensi della dgr 576/2019, alla scadenza del PFI può attivarne un altro sempre con lo stesso tirocinante modificando il profilo professionale?**

R: Sì, qualora si tratti di un RINNOVO. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 3 della dgr 576/2019 e dunque, il tirocinio potrà essere rinnovato nel rispetto dei limiti massimi di durata previsto da detto articolo.

**10. D: La dgr 576/2019 modifica le disposizioni circa le sospensioni? Ossia in presenza di sospensione la data di fine tirocinio deve essere aggiornata.**

R: L'operatività delle sospensioni, la loro applicazione e gli effetti sulla durata del tirocinio sono **le medesime già vevoli** in vigenza delle precedenti discipline. Pertanto in presenza di sospensioni si interviene sulle scadenze del progetto formativo, aggiornandole.

**11. D. (agg. 13/03/2020): In caso di necessità di procedere a sospensione inizialmente non prevista da PFI, quale documentazione occorre produrre? Occorre nuovamente sottoscrivere il PFI?**

R. Si ricorda che il Progetto Formativo Individuale fissa le condizioni vigenti, e come concordate tra le parti, al momento dell'avvio del tirocinio. Pertanto, in caso di sospensione non inizialmente prevista e rientrante nelle fattispecie ammesse (maternità, infortunio o malattia di lunga durata, in presenza di cause di forza maggiore, ovvero in caso di interruzione temporanea dell'attività da parte del Soggetto Ospitante), la procedura da seguire è la seguente:

1. implementare il sistema Tirocini On line inserendo il periodo di sospensione e quindi la nuova data di fine del tirocinio
2. provvedere alla Comunicazione Obbligatoria di proroga
3. produrre e sottoscrivere tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante, tirocinante) un addendum al PFI nel quale viene indicata la nuova data di fine tirocinio e la motivazione del periodo di sospensione. Non vi è un format per l'addendum, **sarà sufficiente che questo riporti i riferimenti al PFI e i loghi del programma.**
4. conservare e rendere disponibile in fase di consuntivazione e successivi controlli la documentazione comprovante le motivazioni di sospensione, per le verifiche in capo a Regione Lazio, agli organi ispettivi e (in caso di tirocini finanziati) alle autorità di Audit POR FSE e PON IOG
5. verificare che la Convenzione copra anche il periodo di proroga e, in caso negativo, **come di consueto**, provvedere al rinnovo e/o all'adeguamento della scadenza.

Si ricorda che in alcun caso deve essere richiesta all'assistenza tecnica Contact Center Lazio Crea la rigenerazione del Progetto Formativo Individuale.

Per le cause di forza maggiore, variabile non ancora prevista nell'applicativo regionale tra le motivazioni di sospensione, si ritiene opportuno ricorrere alla voce "volontà del soggetto ospitante". In sede di produzione del suddetto addendum sarà esplicita la motivazione della sospensione.

Sul portale regionale dedicato ai tirocini extracurricolari ([http://www.regione.lazio.it/rl\\_lavoro/?vw=contenutidetail&id=54](http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidetail&id=54)) saranno resi disponibili dei modelli di base che i soggetti promotori possono utilizzare per la redazione degli addendum in caso di proroga dei PFI e delle convenzioni.

**12. D: All'art.3 co. 2, la dgr 576/2019 ammette tirocini per minori?**

R: Come già chiarito nella faq n. 8 relativa all'art. 2, la risposta è sì, purché i destinatari del tirocinio siano studenti che abbiano assolto all'obbligo di istruzione (al compimento del 16 anno di età) e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'art. 1 co. 3 del d.lgs. 76/2005 e s.m.i. Tali tirocini sono svolti esclusivamente durante il periodo estivo, hanno una durata minima di un mese e massima di tre mesi e sono promossi dai Centri per l'Impiego.

**Articolo 4 Soggetti promotori**

**1. D: Le università possono promuovere tirocini extracurricolari?**

R: Sì. Possono essere soggetti promotori gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM.

**Articolo 5 Soggetti ospitanti**

**1. D: Il soggetto ospitante può attivare tirocini se ha effettuato anche un solo licenziamento nei 12 mesi precedenti?**

R: Sì, purché il percorso di tirocinio NON riguardi attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati nella medesima unità operativa per i seguenti motivi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi;
- licenziamento per superamento del periodo di comporta;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

**2. D: In che relazione sono poste le previsioni dell'art. 5 comma 2, dell'art. 6 e dall'art. 9 comma 11 della dgr 576/2019? Afferiscono alla stessa casistica?**

R: No. Occorre fare attenzione a non sovrapporre casistiche diverse.

**L'art. 5 comma 2** affronta il tema sul "luogo" effettivo della realizzazione del tirocinio e stabilisce una regola generale, ossia per detto tirocinio si applicano le disposizioni adottate dalla Regione competente per quel territorio.

**L'art. 6** affronta il tema delle imprese multilocalizzate che in virtù della loro organizzazione amministrativa (sede legale collocata in una regione e sede dove il tirocinio ha effettivamente luogo, collocata in un'altra), possono scegliere quale disciplina adottare: se quella adottata dalla Regione dove ha effettivamente sede il tirocinio (regola generale) o quella adottata dalla Regione dove l'impresa ha la propria sede legale.

**L'art. 9 comma 11** regola l'eventualità per la quale è possibile che uno stesso tirocinio si svolga per gran parte della sua durata presso una sede del soggetto ospitante, ma che siano anche previsti nel PFI brevi/temporanei momenti formativi svolti in altre sedi del medesimo soggetto ospitante.

In tutti i casi si applicano, in quanto compatibili, i chiarimenti contenuti nella circolare **n. prot. 631114 del 12/12/2017** recante “Chiarimenti in merito ai soggetti ospitanti multilocalizzati e tirocini in mobilità interregionale”.

### **3. D: Che cosa si intende per “unità operativa”?**

R: Costituisce “Unità operativa” il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (cfr. circ. Inps n. 172/2010) ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. Anche la sede legale può rientrare nel concetto di unità operativa qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipendenti.

### **4. D: Che cosa si intende per unità produttiva?**

R: L’“Unità produttiva” è un concetto introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali operata attraverso il decreto legislativo n. 148/2015.

Costituisce “Unità produttiva” lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (circolari Inps n. 197/2015, n. 9/2017, n. 56/2017):

➤ **AUTONOMIA FINANZIARIA O TECNICO-FUNZIONALE**

- a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale; intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere, in piena autonomia, le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;

➤ **AUTONOMIA PRODUTTIVA**

- b) è idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell’ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell’azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad una fase completa dell’attività produttiva;

➤ **ATTIVITA’ LAVORATIVA**

- c) ha maestranze adibite al lavoro in via continuativa.

Con riferimento ai cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, il limite minimo di durata dell’appalto, ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri, è pari ad un mese.

Si potranno riscontrare situazioni in cui un plesso produttivo costituisca unità operativa e al contempo unità produttiva (è questo sicuramente il caso della sede di lavoro principale); ovvero situazioni in cui il plesso produttivo costituisca unità operativa, in quanto luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti, ma non unità produttiva, dal momento che lo stesso non presenta i requisiti costitutivi della unità produttiva sopra indicati.

### **5. D: E’ possibile - previo controllo dei requisiti richiesti dalla normativa regionale - procedere con l’indicazione di una nuova sede operativa differente rispetto a quella indicata in precedenza in sede di stipulazione del tirocinio?**

R: Se il tirocinio è attivo è possibile aggiungere una sede ulteriore al tirocinio (restando la prevalente sede come da indicazioni nel PFI). In ogni caso è compito del soggetto promotore produrre un addendum da tenere agli atti in cui, nelle more di quanto previsto dalla normativa, indica sede, periodo e orari di svolgimento del tirocinio nella sede "non prevalente". Non è prevista alcuna rigenerazione dei documenti originariamente prodotti dal sistema.

#### **Art. 6 Soggetto ospitante multilocalizzato**

##### **1. D: Come è possibile comunicare alla Regione Lazio, tramite il soggetto promotore, la scelta della disciplina regionale di riferimento in caso di tirocinio svolto presso un soggetto ospitante multilocalizzato?**

R: L'informazione sulla scelta della disciplina applicata per attivare tirocini presso soggetti ospitanti multilocalizzati è trasmessa attraverso l'apposita funzione informatica prevista dall'applicativo "Tirocini on line" per accedere al quale il soggetto promotore interessato avrà provveduto a richiedere specifiche credenziali.

#### **Art. 7 Condizioni di attivazione**

##### **1. D: La disposizione di cui all'art. 7, co. 2 si applica anche nel caso di contratto di somministrazione?**

R: Sì, ai sensi dell'art. 7, co. 2 della dgr 576/2019, oltre a quanto già previsto, è considerato "rapporto di lavoro" anche quello svolto attraverso il contratto di somministrazione. In particolare si ribadisce che l'impresa che ha stipulato contratti di somministrazione con un'agenzia per il lavoro di cui all'art. 30 e ss. del d.lgs. 81/2015 per dei lavoratori in somministrazione presso la propria azienda, non può ricoprire successivamente per gli stessi lavoratori il ruolo di soggetto ospitante.

#### **Art. 8 Limiti numerici e premialità**

##### **1. D: La verifica dei limiti di cui all'art. 8, commi 3 e 4, può avvenire per il tramite di un'autocertificazione da parte del soggetto ospitante?**

R: Il soggetto promotore pubblico verificherà a campione la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del dpr 445/2000 e smi., articolo 71, secondo cui le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

I soggetti promotori privati che consentono l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive procederanno a richiedere le informazioni utili alla verifica delle autodichiarazioni rilasciate dai soggetti ospitanti alle amministrazioni competenti.

##### **3. D: Il divieto di cui all'art. 8 comma 7 concernenti i tirocini in orario notturno vale anche per**

**soggetti ospitanti presso i quali normalmente si svolgono anche lavorazioni in orari notturni (es. società cinematografica, fornai, ecc.)?**

R: Sì. Il principio generale, infatti, vieta di adibire il tirocinante a ad attività formative da svolgersi durante l'orario notturno, qualsiasi sia il tipo di lavoro/settore produttivo/professionalità che concernono il soggetto ospitante.

Per la determinazione dell'orario notturno si rimanda alla normativa vigente in materia (d.lgs. n. 66/2003.) e a quanto disciplinato dal CCNL di riferimento applicato nello specifico contesto dal soggetto ospitante.

**4. D: Secondo le previsioni della dgr 576/2019, gli apprendisti non concorrono alla determinazione dei limiti numerici: quindi in caso di loro licenziamento, tale eventualità non rientra nel divieto di cui all'art. 5 co. 8?**

R: In via preliminare occorre evidenziare che si tratta di due norme che hanno due finalità diverse. L'art. 8 "limiti numerici e premialità" dispone che gli apprendisti non sono computati insieme agli altri lavoratori subordinati nella base di calcolo per la determinazione del numero di tirocini attivabili. Mentre l'art. 5 disciplina i casi in cui non si possono attivare tirocini. In particolare, quest'ultimo articolo, al comma 5, prevede il divieto per il soggetto ospitante di attivare tirocini per attività equivalenti a quelle del lavoratore licenziato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti qualora abbia proceduto a:

- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- Licenziamenti collettivi;
- Licenziamento per superamento del periodo di comporta;
- Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- Licenziamento per fine appalto;
- Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Pertanto, se il soggetto ospitante ha proceduto nei 12 mesi a licenziare (punti 1-5) l'apprendista che è sempre un lavoratore subordinato (quindi soggetto alla disciplina generale sul licenziamento) o ad effettuare il recesso ai sensi dell'art. 2118 cc. (art. 42, co. 4, d.lgs. 81/2015), al termine del periodo formativo non può attivare tirocinanti per attività equivalenti già svolte dall'apprendista.

**5. D: I lavoratori che operano in somministrazione presso il soggetto ospitante debbono essere conteggiati ai fini della determinazione dei limiti numerici?**

R.: No. Infatti, l'art. 8 della dgr 576/2019 stabilisce i limiti numerici calcolati sulla base del numero dei dipendenti che risultano essere assunti dal soggetto ospitante al momento dell'attivazione del tirocinio. Rimangono fuori dal calcolo i lavoratori presenti presso il soggetto ospitante in regime di somministrazione in quanto, in riferimento a costoro, l'azienda ospitante è SOGGETTO UTILIZZATORE e non effettivo DATORE DI LAVORO, ruolo che, invece, è assunto dalla l'agenzia di somministrazione.

I lavoratori in somministrazione avendo un contratto di lavoro con l'agenzia di somministrazione, sono da imputare all'organico dell'agenzia, e pertanto non vanno computati nell'organico del soggetto ospitante il tirocinio.

## **Art. 9 Modalità di attivazione**

### **1. D: Sulle convenzioni di tirocinio è necessario apporre la marca da bollo?**

R: Sì, sulle convenzioni di tirocinio si deve apporre la marca da bollo.

La disciplina in materia è dettata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 “*Disciplina dell'imposta di bollo*”, il cui articolo 2 prevede che “*L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda. Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. [...]*”

Difatti, essendo la convenzione di tirocinio, un accordo avente forma di scrittura privata non autenticata, l’art. 2 Allegato A – TARIFFA, Parte I “*Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine*” del medesimo D.P.R. prevede che sono soggetti all’imposta di bollo le «*Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti*”.

Uniche esenzioni, specificamente previste dal medesimo D.P.R., Allegato B – Tabella “*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*”, sono:

- Art. 16 - Esenzione per gli «*atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati*”.
- Art. 27 bis – Esenzione per gli “*atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI*”.

Nonché le esenzioni previste, a decorrere dal 01.01.2018, dall’art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017:

- Comma 5 “*Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo*”.
- Comma 1 “*Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società [...] purché iscritti negli appositi registri previsti dall’art. 104 del medesimo d.lgs. 117/2017.*”

Il regime agevolativo non è applicabile – per interpretazione analogica – agli atti posti in essere da enti pubblici diversi da quelli espressamente richiamati dalla legge.

I progetti formativi individuali, allegati alle convenzioni di tirocinio, non richiedono l’apposizione della marca da bollo.

## 2. D: La durata del progetto formativo deve essere compatibile con la durata della correlata convenzione di tirocinio?

R: Sì, sempre. Pertanto si richiede ai soggetti promotori di porre attenzione alle scadenze delle convenzioni prima di redigere nuovi progetti formativi a valere sulle prime. In vista delle scadenze delle convenzioni, la cui durata massima (comprensiva di proroghe) è 36 mesi, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dovranno verificare le condizioni per l'eventuale sottoscrizione di una nuova convenzione (rinnovo) per poter attivare ulteriori tirocini. La nuova convenzione avrà decorrenza dalla data di scadenza della convenzione precedente. In questo modo, non essendoci soluzione di continuità, ogni progetto formativo avrà sempre una convenzione di riferimento che ne disciplinerà gli aspetti e lo svolgimento, conformemente a normativa.

## 3. D: (agg. 18/03/2020) Quali sono le procedure per attivare la proroga o il rinnovo delle convenzioni?

R: In merito alle modalità di proroga o rinnovo delle convenzioni alle quali attenersi, in particolare a fronte di periodi di sospensione non previsti all'atto di approvazione del progetto formativo, si chiarisce quanto segue.

Ai sensi della disciplina regionale adottata in materia di tirocini extracurriculari, i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Le convenzioni hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi e contengono indicazioni in merito a:

- a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- b) modalità di attivazione;
- c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;
- d) monitoraggio;
- e) decorrenza e durata della convenzione

(rif.: dgr 576/2019, art.9, come già previsto in dgr 533/2017, art. 9)

Come già illustrato nella faq precedente, **la durata del progetto formativo deve essere compatibile con la durata della correlata convenzione di tirocinio**. Ciò significa che è possibile prorogare una convenzione vigente sino alla sua durata massima di 36 mesi. Nel caso di convenzioni la cui durata abbia già raggiunto il limite massimo è necessario **procedere al loro RINNOVO stipulando, cioè, una nuova convenzione**.

L'applicativo informatico Tirocini On line (TOL) è attualmente allineato con le indicazioni appena esposte.

### PROROGA

Nel caso si presenti la necessità (soprattutto per proroghe del tirocinio dovute a sospensioni impreviste) di PROROGARE una convenzione vigente (prima della sua scadenza), qualora questa non abbia raggiunto il limite massimo di 36 mesi, le parti procederanno con la stipula di un apposito addendum ove sarà indicata la nuova scadenza. Le parti conserveranno la propria copia dell'addendum alla convenzione che renderanno disponibile, in fase di consuntivazione e successivi controlli per le verifiche in capo a Regione Lazio, agli organi ispettivi e (in caso di tirocini finanziati) alle autorità di Audit POR FSE e PON IOG.

Tale operazione andrà tracciata sull'applicativo informativo TOL attraverso l'opzione corrispondente ("Proroga della convenzione"). In questo caso l'applicativo NON procederà alla generazione di un nuovo PDF. Quindi, in caso di proroga, NON deve essere richiesta all'assistenza tecnica Contact Center Lazio Crea la rigenerazione del pdf della convenzione.

Si ricorda che le integrazioni alla convenzione sono soggette all'applicazione della marca da bollo.

#### RINNOVO

**NON è possibile prorogare ulteriormente una convenzione che presenti già una durata di 36 mesi.** In tal caso, per promuovere nuovi tirocini (o conferire copertura ai tirocini in corso, prorogati a causa di sospensioni non predeterminate) occorre procedere alla stipula di una NUOVA convenzione attraverso la corrispondente funzionalità dell'applicativo informatico regionale (opzione "Nuova Convenzione". L'applicativo genererà, pertanto, un nuovo documento in PDF che dovrà essere sottoscritto dalle parti

NB: Nel caso di proroga dei progetti formativi (v. *faq n. 11 - Articolo 3 Durata del tirocinio, dgr 576/2019*), l'addendum al PFI dovrà richiamare, se del caso, i riferimenti alla convenzione in scadenza e alla nuova convenzione stipulata **a seguito di rinnovo.**

Sul portale regionale dedicato ai tirocini extracurricolari ([http://www.regione.lazio.it/rl\\_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=54](http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=54)) saranno resi disponibili dei modelli di base che i soggetti promotori possono utilizzare per la redazione degli addendum in caso di proroga dei PFI e delle convenzioni.

#### **4. D: E'ammessa la sottoscrizione digitale della documentazione di avvio tirocinio DGR 576/2019 tramite l'autenticazione a due fattori e-mail/OTP fornita da vari provider di servizi di firma digitale accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, o in qualità di prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS)?**

**R:** Sì. I documenti propedeutici all'avvio dei percorsi di tirocinio (in particolare PFI e Convenzione) che i soggetti promotori, i soggetti ospitanti e i tirocinanti, ognuno per quanto di competenza, devono produrre, possono essere sottoscritti digitalmente per poi essere trasmessi ovvero caricati nelle piattaforme dedicate. Nulla osta alla modalità di sottoscrizione digitale dei documenti attraverso l'autenticazione a due fattori e-mail/OTP, che dovrà in ogni caso essere fornita da provider di servizi di firma digitale accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, o in qualità di prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS).

Si specifica che la sottoscrizione digitale dei documenti dovrà intendersi come modalità alternativa e non sostitutiva della sottoscrizione autografa, che potrà continuare ad essere utilizzata.

## **Art. 10 Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico**

### **1. D: La dgr 576/2019 prevede modelli di convenzione e PFI?**

R: Sì. Nel rispetto delle previsioni della stessa dgr, i modelli di convenzione e progetto formativo sono adottati con determinazione direttoriale e pubblicati sul portale istituzionale della Regione Lazio, canale Lavoro, sezione Tirocini. Con successivi atti amministrativi sono adottati eventuali aggiornamenti dei format. I modelli sono applicati dal sistema informatico Tirocini on line, attraverso il quale si redigono EFFETTIVAMENTE le convenzioni e i PFI successivamente sottoscritti dalle parti.

Sino all'approvazione dei nuovi modelli di Convenzione e Progetto Formativo Individuale, i soggetti interessati continueranno ad utilizzare i vigenti modelli adottati con determinazione direttoriale n. G13199 del 28/09/2017 in quanto compatibili con la dgr 576/2019.

## **Art. 13 Tutorship**

### **1. D: Il limite numerico applicato ai sensi dell'art. 13 co. 2 alla figura del tutor del soggetto promotore, si applica anche ai tirocini extracurricolari promossi dagli avvisi pubblici (o bandi)?**

R.: Sì, salvo che l'avviso pubblico (o bando) specifico non preveda espressamente un limite numerico diverso. Infatti essendo l'avviso (o bando) *lex specialis*, il limite numerico del tutor ivi definito si applica, esclusivamente, ai tirocini finanziati dallo stesso avviso/bando.

Pertanto, il soggetto promotore nel calcolare quanti tirocini extracurricolari potrà assegnare, contemporaneamente, al proprio tutor nell'ambito di uno specifico avviso pubblico, non terrà conto dei tirocini extracurricolari già avviati in via ordinaria che il medesimo tutor sta già seguendo.

## **Art. 14 Attestazione dell'attività svolta**

### **1. D: Cosa sono il *Dossier individuale del tirocinante* e l'*attestazione finale* di tirocinio?**

R: Sono strumenti adottati con determinazioni direttoriali che permettono la verifica in itinere ed ex post dell'andamento del tirocinio, del suo sviluppo e del grado di raggiungimento degli obiettivi del PFI a cui fanno riferimento; tali strumenti, una volta adottati con Determinazione direttoriale, secondo le previsioni della dgr 576/2019, saranno pubblicati sul portale istituzionale della Regione Lazio, canale "Lavoro", sezione "tirocini".

Sino all'approvazione dei nuovi modelli di Dossier individuale e di Attestazione delle Competenze, i soggetti interessati continueranno ad utilizzare i vigenti modelli adottati con determinazione direttoriale n. G14934 del 03/11/2017 in quanto compatibili con la dgr 576/2019.

## **Art. 15 – Indennità di partecipazione**

### **1. D: Nel caso di un tirocinio che prevede un orario pari al 60% dell'orario previsto dal contratto collettivo applicato per lavoratori dipendenti, l'indennità mensile minima prevista dall'art. 15, co. 1, della dgr 576/2019 di 800 euro va riproporzionata?**

R: Sì, purché l'orario indicato nel PFI per quel tirocinio sia superiore o uguale al 50% dell'orario previsto dal contratto collettivo applicato (Art. 15, co. 3).

Es: Soggetto ospitante applica un CCNL che prevede 40 ore settimanali e vuole attivare un tirocinio con un PFI di 24 ore. È obbligo del soggetto ospitante corrispondere al tirocinante un'indennità pari a 480 euro, tuttavia lo stesso può riconoscere un'indennità superiore.

L'indennità mensile di 480 euro dovrà essere indicata nel PFI. Il tirocinante matura il diritto all'indennità di 480 euro qualora svolga 70% delle 24 ore.

### **2. D: Nel caso di un tirocinante percettore di un sostegno al reddito, come si evidenzia tale casistica sull'applicativo Tirocini on line”?**

R: In risposta alla domanda, si forniscono le seguenti indicazioni per consentire l'attivazione e la gestione dei progetti formativi a fronte di destinatari percettori di forme di sostegno al reddito.

Fermo restando che, in generale, l'erogazione dell'indennità minima di tirocinio è un obbligo (il cui mancato rispetto è sanzionato dalla disciplina (dgr 576/2019), nel caso di tirocinanti percettori di sostegno al reddito (es. NASPI, Cassaintegrazione guadagni), sull'applicativo “Tirocini On line (TOL)” i soggetti indicheranno, comunque, almeno le € 800,00 lorde minime, da garantire al destinatario. Pertanto, ad esempio, il tirocinante sarà sicuramente come “disoccupato”; nel campo note disponibile si indicherà:

- che il tirocinante percepisce un sostegno al reddito (es. NASPI);
- l'importo del sostegno al reddito. Nel caso della NASPI, considerato che l'importo si modifica nel corso della percezione, nel progetto formativo, e dunque sul TOL andrà indicato l'importo medio;
- il periodo della percezione.

Quanto descritto nel campo note dovrà essere congruente con la dichiarazione apposta che l'applicativo produce, e che permette di dichiarare di essere, o meno, percettore di sostegno al reddito e il periodo di riferimento.

In questo modo sia i responsabili/attuatori del tirocinio (Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante) sia gli addetti al controllo e al monitoraggio dello stesso (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Regione Lazio) avranno contezza che il tirocinante, poiché percettore di sostegno al reddito, durante tutto il periodo formativo (o solo per un certo frangente), potrà effettivamente percepire un'indennità parziale (risultante dalla sottrazione della quota di sostegno al reddito all'indennità totale -) rispetto agli € 800,00 minimi obbligatori.

Qualora la percezione del sostegno dovesse interrompersi durante il tirocinio, **per il periodo residuo al tirocinante dovrà essere erogata l'indennità intera.**

Si ricorda che tale adempimento tecnico è attuabile, esclusivamente, a fronte delle previsioni di cui alla dgr 576/2019 art. 15 commi 5 e 6. Pertanto, in caso di dubbi sulla natura del sostegno al reddito (in casi diversi da NASPI o da CIG) si raccomanda di continuare ad interloquire, per gli opportuni chiarimenti, con il centro per l'impiego di riferimento o con la Regione Lazio attraverso i canali resi disponibili (tirocinieextracurricolari@regione.lazio.it).

## **Articolo 16 Monitoraggio**

### **1. D: Come si realizza il monitoraggio dei tirocini extracurricolari attivati ai sensi della dgr 576/2019?**

R: L'applicativo informatico "Tirocini on Line" (TOL) consente la redazione "a video" della convenzione e del PFI, e rappresenta lo strumento fondamentale di raccolta e analisi di ogni dato utile sulla numerosità e sulla qualità dei tirocini extracurricolari attivati sul territorio della regione Lazio secondo la disciplina regionale vigente.

L'applicativo, in fase di aggiornamento secondo le nuove disposizioni della dgr 576/2019, è continuamente sviluppato per dotarsi di nuove opzioni e funzionalità. Questo costante processo di implementazione ha anche l'obiettivo di semplificare l'iter amministrativo e la

dematerializzazione della documentazione cartacea, pur conservando la ricchezza e la pluralità delle informazioni e dei dati correlati alla misura del tirocinio.

Ogni nuovo aggiornamento è prontamente comunicato dalla Regione Lazio a tutti i soggetti interessati

### **Gestione dei tirocini durante EMERGENZA COVID-19 (vedi aggiornamento faq termine stato di emergenza più in basso).**

#### **FAQ**

**Aggiornamento del 6 novembre 2020**

### **D: Durante l'attuale fase d'emergenza COVID 19 è possibile attivare, o riprendere, il medesimo tirocinio in modalità alternata tra presenza in sede ed e-learning?**

R: Durante l'attuale fase d'emergenza, si dovrà valutare in prima istanza se il tirocinio possa essere svolto in presenza, ferma restando la rigida attuazione delle disposizioni nazionali e regionali sulla sicurezza organizzativa e sanitaria per il contenimento del COVID -19, altrimenti si dovrà optare per il tirocinio in FAD.

Il tirocinio in FAD è realizzabile laddove i contenuti del progetto formativo individuale si prestino alla loro attuazione (in termini di apprendimento, orari e tutorship) mediante tecnologie digitali (ICT), come quelle utilizzate per l'organizzazione del lavoro e della formazione in ambienti virtuali.

Il ricorso a tale opzione deve rispettare rigorosamente le indicazioni dettate con nota circolare della regione Lazio n. 255844 del 30.03.2020 pubblicata sul canale regionale Lavoro, sezione Tirocini extracurricolari.

Si ricorda che per i tirocini finanziati a valere su bandi e avvisi pubblici (es. Garanzia Giovani) tale modalità deve essere espressamente prevista dalla Regione Lazio con proprio atto.

Nel caso in cui il soggetto ospitante, per ragioni di sicurezza, abbia organizzato il lavoro dei dipendenti alternando giornate in presenza con giornate in smartworking dei propri dipendenti, è possibile estendere tale possibilità anche ai tirocinanti. Tale estensione deve essere:

- considerata come soluzione residuale e cautelativa;
- correlata a comprovate e documentate ragioni di sicurezza;
- congruente con gli obiettivi formativi del tirocinio (espressi nel PFI) e con le modalità del suo svolgimento, assicurando un tutoraggio costante;
- dettagliata nel PFI e nelle sue eventuali integrazioni.

Si evidenzia che, alternando di continuo le due modalità di tirocinio, diverranno necessariamente più complesse le operazioni di attestazione delle presenze attraverso l'uso combinato di registri presenze e timesheet.

**D. Nel caso in cui il tirocinante sia costretto ad assentarsi poiché in quarantena o in isolamento a causa del Covid-19, è possibile utilizzare l'istituto della sospensione del tirocinio?**

R. In caso di tirocinante in isolamento perché positivo al COVID-19, o in quarantena per essere stato esposto al rischio di contatto con persona positiva al COVID-19, sarà necessario attivare la sospensione per malattia, utilizzando la specifica causale di “sospensione per malattia lunga”.

Difatti, poiché in tal caso la tempistica da rispettare è tassativamente prescritta dalla vigente normativa e le incombenze sanitarie da osservare comportano tempi variabili, collegati al maggiore o minore sovraccarico delle strutture, in virtù dell'andamento della pandemia in corso, è possibile derogare alla previsione di cui all'articolo 3 co. 4 della DGR 576/2019 il quale prevede che “Il tirocinio può essere sospeso per [...] malattia di lunga durata, [...] che si protragga per una durata pari o superiore a 30 giorni solari”.

**D: In caso di azienda che attivi una CIGS o una CIG in deroga (o altre tipologie di ammortizzatori sociali), per causale legata a Covid-19, come debbono essere gestiti i tirocini vertenti sulle attività equivalenti?**

R: L'art. 5, comma 4 della dgr 576/2019 prevede che *“il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini”*.

Pertanto, considerato l'obiettivo della disciplina, laddove l'azienda intenda ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria o in deroga per causale legata all'emergenza sanitaria da COVID-19, è necessario che lo specifico accordo sindacale preveda la possibilità di confermare i tirocini già avviati e/o da avviare, qualora essi ricomprendano le attività equivalenti che caratterizzano i rapporti di lavoro coinvolti dai richiamati ammortizzatori sociali. Rimane fermo che in nessun caso l'attività dei tirocinanti potrà sopperire o sostituirsi a quella dei lavoratori in cassa

integrazione.

In assenza di accordo sindacale che ricomprenda i tirocini vertenti sulle stesse attività oggetto di CIGS o CIG in deroga per i lavoratori dipendenti con la causale COVID-19, gli stessi potranno permanere unicamente nello stato di sospensione.

Si ricorda che per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), la scelta della disciplina regionale in materia di tirocini è chiara: essa non è stata ricompresa, essendo citate unicamente CIGS e CIGD. Dunque, in presenza di CIGO non vi è interazione con i tirocini.

Per il fondo di integrazione salariale (FIS), trattandosi di un istituto che ricalca i caratteri della cassa integrazione ma si rivolge a soggetti che sono esclusi da essa, soccorre non l'interpretazione letterale della dgr 576/2019 ma quella sistematica, ovverosia è necessario interpretare il sistema nel suo complesso ed individuarne le finalità. E la finalità è sempre quella di non sostituire i lavoratori assenti, con qualsivoglia tipologia, con i tirocinanti. Questi ultimi non integrano un rapporto di lavoro e, pertanto, i due istituti devono sempre essere autonomi tra loro.

Pertanto, in presenza di CIGO o di FIS pur non essendo necessario uno specifico accordo sindacale è necessario che i soggetti sottoscrittori della convenzione di tirocinio e del relativo progetto formativo vigilino affinché non vi sia sostituzione di lavoratori con tirocinanti, a pena delle sanzioni previste da parte della autorità competenti per il controllo e la vigilanza sugli istituti lavorativi e dalla Regione Lazio per abuso del tirocinio.

Le presenti FAQ potranno essere soggette ad aggiornamenti successivi in ragione dell'andamento dell'attuale fase emergenziale e dei conseguenti provvedimenti legislativi e amministrativi nazionali e della Regione Lazio.

### **Comunicazioni e contatti**

**1. D: C'è un indirizzo e-mail da utilizzare per le richieste di chiarimento in merito alla dgr 576/2019?**

R: Sì: [tirociniextracurricolari@regione.lazio.it](mailto:tirociniextracurricolari@regione.lazio.it).

**2. D: C'è un indirizzo e-mail da utilizzare per le richieste di assistenza tecnica per l'utilizzo dell'applicativo "Tirocini on line"?**

R: Sì: [contactcenter@laziocrea.it](mailto:contactcenter@laziocrea.it)

## **Gestione dei tirocini dopo la cessazione dello stato di EMERGENZA COVID-19** **Aggiornamento del 19 settembre 2022**

**1. D: A seguito della cessazione dello stato di emergenza, nel caso in cui il tirocinante sia costretto ad assentarsi poiché in quarantena o in isolamento a causa del Covid-19, è possibile utilizzare l'istituto della sospensione del tirocinio?**

R: No. Il 31 marzo 2022 è stato dichiarato il termine dello stato di emergenza e la Circolare n. 0359517 del 11/04/2022 stabilisce che: "con la cessazione dello stato di emergenza di cui al DL n.24/2022 e in osservanza della DD G13145/2020, si stabilisce che al superamento della fase di emergenza torneranno in vigore le ordinarie disposizioni per la prosecuzione, l'avvio e la conclusione



*delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini curriculari ed extracurriculari ed esami".*

Pertanto, nel caso in cui il tirocinante sia costretto ad assentarsi perché positivo al COVID-19 non vi è un'assenza prolungata giorni ma una riduzione del monte ore che, se non inficia il raggiungimento del 70% delle ore previste consente di valutare il tirocinio svolto per intero.

Diversamente, l'azienda potrà stabilire se le ore non svolte consentono comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal PFI, in tal caso sono da considerarsi giorni d'assenza con conseguente riduzione del monte ore del tirocinio e l'importo potrà essere riparametrato in base all'effettiva partecipazione.

In caso di assenza prolungata superiore a 30 giorni permangono le disposizioni previste all'articolo 3 co. 4 della DGR 576/2019.